

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Ciro Monsurrò	Presidente
Dott. Marco Vannucci	Giudice
Dott. Giuseppe Di Salvo	Giudice relatore - estensore

letto il ricorso ex art. 182 bis, sesto comma, l.f. proposto
dalla C. impianti s.p.a. (proc. n. 15/2011);

esaminati gli atti e udito il giudice relatore,
ha emesso il seguente

III CASO.it
DECRETO

La società istante chiede che il Tribunale disponga - nella
pendenza delle trattative per un accordo di ristrutturazione
dei debiti da stipulare con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti ex art. 182 bis l. f. - la
tutela cautelare anticipata prevista dal sesto comma di tale
articolo (introdotta dall'art. 48, comma 2, D. L. 31.5.2010 n.
78, convertito con modifiche dalla L. 30.7.2010, n. 122)
consistente nel divieto per tutti i creditori di iniziare o
proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli
di prelazione nelle more del deposito - entro sessanta giorni
- di tale accordo.

E' stata effettuata la prescritta pubblicazione della
istanza nel registro delle imprese ed è stata depositata la

documentazione espressamente prevista dalla norma (proposta d'accordo;

autocertificazione attestante la pendenza di trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti; dichiarazione del professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative; relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo dei creditori e relative cause di prelazione).

E' stata quindi effettuata la prescritta comunicazione a tutti i creditori, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato con provvedimento del 19 dicembre 2011.

All'udienza fissata del 8 marzo 2012 si sono opposti all'accoglimento dell'istanza diversi creditori dichiaratisi estranei alle trattative.

Altri creditori intervenuti hanno confermato la pendenza delle trattative ed hanno dichiarato di non opporsi alla richiesta sospensione.

Il Collegio - sulla base di tali premesse - osserva quanto segue.

L'inibitoria ex art. 182 bis, sesto comma, 1. f. - pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica - non può essere evidentemente affidata ad un controllo solo formale sulla sussistenza della documentazione richiesta.

E' la stessa norma a contemplare espressamente una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza "dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma" nonché "delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare".

Tale verifica - nel caso di specie - conduce ad una valutazione negativa sotto entrambi i profili (in buona parte connessi).

La disposizione non impone espressamente la necessità di produrre già in questa fase preliminare una relazione attestativa del professionista sull'attuabilità del proponendo d'accordo (o meglio del piano di cui quest'ultimo costituirà concreta attuazione).

Ciò in quanto l'attuabilità non potrà che essere compiutamente valutata - all'esito finale delle trattative - solo dopo la stipula dell'accordo e la conseguente cristallizzazione definitiva delle modalità di ristrutturazione dei debiti (ed è solo in questo momento successivo che il deposito della relazione attestativa sull'attuabilità viene infatti richiesto - ai fini dell'omologa - dal primo comma dell'art. 182 bis).

Anche nella fase preliminare delle trattative rimane tuttavia ineludibile - come anticipato - un controllo di tipo sostanziale al precipuo scopo di garantire appunto la posizione dei creditori estranei.

L'attestazione del professionista sulla sussistenza delle condizioni per il loro regolare pagamento prevista a tal fine dalla norma in oggetto - deve allora ritenersi inevitabilmente estesa quantomeno alla veridicità dei dati aziendali (come emergenti dalla documentazione allegata dalla società proponente ai sensi dell'art. 161, 2 comma, 1. f.): non si vede infatti come possa essere appurata la ricorrenza di quelle condizioni senza un riscontro sostanziale - di natura preventiva - su dati meramente contabili di provenienza unilaterale.

Ciò significa - con particolare riguardo al dato più significativo rappresentato dalle "attività" - che il professionista deve necessariamente relazionare sui riscontri effettuati per le singole poste e offrire un'adeguata motivazione sulla conferma (o meno) dei valori nominali espressi dalla società nella sua documentazione contabile: ciò per consentire all'organo giudicante - ed ancor prima ai creditori estranei (anche a tal fine convocati) - un'autonoma verifica sull'adeguatezza e sulla coerenza logica dell'iter argomentativo posto in essere.

L'esigenza appare tanto più avvertita quando alcuni dei suddetti creditori - come nella fattispecie - abbiano manifestato espressa opposizione all'inibitoria.

In sostanza il profilo della attuabilità/fattibilità deve essere vagliato su un piano ancorato, oltre che alla logicità intrinseca del piano, anche alla coerenza e persuasività motivazionale della relazione attestatrice.

Tale assunto muove necessariamente dalla premessa concettuale secondo cui il professionista è tenuto comunque ad attestare, *in primis*, la veridicità dei dati aziendali, nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla predetta norma, come invece accade per il concordato preventivo nell'art. 161, terzo comma, 1. fall. (cfr. sul punto, decreto Trib. Milano 10.11.2010).

Se, infatti, non vi fosse la certezza dell'entità e della qualità dell'esposizione debitoria complessiva del ricorrente, ne conseguirebbe la completa inaffidabilità delle valutazioni inerenti all'attuabilità degli accordi ed alla loro idoneità a garantire il pagamento regolare dei creditori estranei.

Il controllo e la conseguente assunzione di responsabilità dell'attestatore - sulla veridicità dei dati contabili a consuntivo (e quindi relativamente ad una situazione patrimoniale aggiornata) è quindi il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità/fattibilità, con la conseguente necessaria responsabilità dell'attestatore (di natura contrattuale verso il debitore proponente-committente, e di natura normalmente extracontrattuale verso la generalità dei creditori e/o dei terzi interessati) per l'eventuale colposa erroneità della verifica stessa o per la dolosa falsificazione dei relativi dati.

Tale inidoneità appare nella circostanza evidente.

Il professionista incaricato non ha svolto un'attestazione nel senso innanzi indicato, evidenziando di non avere avuto

"modo di verificare le considerazioni poste alla base delle stime e delle citate rettifiche, né di valutare la coerenza temporale tra il progetto di dismissione immobiliare ed il prefissato periodo di 36 mesi successivi all'omologa per l'integrale esecuzione delle previsioni contenute nell'accordo di ristrutturazione".

Le osservazioni che precedono assumono rilevanza riflessa - com'è ovvio - anche sotto il profilo connesso (ed in realtà preliminare) della contestuale verifica sulla sussistenza dei presupposti per pervenire alla stessa stipula dell'accordo di ristrutturazione: la mancanza di alcun riscontro sostanziale sulle attività rappresentate dai crediti - come emergenti solo formalmente dai dati contabili offerti dalla società - non consente infatti alcuna prognosi positiva su un esito finale delle trattative inevitabilmente legato alla previa verifica - esterna - sull'effettiva sussistenza e concreta esigibilità di tali crediti.

Peraltro l'attestazione appare redatta esclusivamente dietro l'osservazione dei dati aziendali per come rappresentati nella situazione patrimoniale aggiornata al 31-8-2011, senza nessuna attività di riscontro esterno a detta produzione documentale.

Ciò determina un difetto di razionalità nell'attestazione particolarmente evidente nel caso di specie in cui l'attivo è costituito per una parte rilevante da crediti.

Non risultano, peraltro, effettuati riscontri verso i debitori per i crediti dedotti; non risulta effettuato alcun vaglio di solvibilità dei debitori.

Risulta altresì incoerente il giudizio sulla fattibilità in quanto fondato su valori dell'attivo non sottoposti a razionale verifica (cfr. la mancanza di circolarizzazione dei crediti).

Resta solo da precisare che le riscontrate carenze non sembrano consentire - almeno in questa fase - possibili integrazioni; la natura cautelare del presente giudizio ne implica una celerità - anche nell'interesse delle posizioni creditorie coinvolte - difficilmente conciliabile con ulteriori e complessi supplementi istruttori (da escludere anche in base al tenore letterale dell'art. 182 bis, sesto comma ove si prevede che il Tribunale "nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti...dispone con decreto motivato...").

Tale inevitabile "contrazione" procedimentale appare del resto coerente con il termine assai ristretto (non superiore a sessanta giorni) previsto - nell'ipotesi di concessione dell'inibitoria - per il successivo deposito dell'accordo di ristrutturazione (sembrando logico ritenere che in caso di ulteriore rinvio - a fronte di un ricorso presentato già da oltre tre mesi - la C. Impianti s.p.a. dovrebbe medio tempore trovarsi nelle condizioni di concludere comunque l'accordo e di avvalersi così - in attesa dell'omologa - della sospensiva "automatica" prevista dal terzo comma dell' art. 182 bis).

P.Q.M.

rigetta il ricorso depositato in data 16-11-2011 dalla C. Impianti s.p.a..

Si comunichi, anche mediante pubblicazione sul sito informatico creato per la presente procedura dalla C. Impianti s.p.a..

Dispone che il presente decreto sia pubblicato presso il registro delle imprese.

Roma, 13 marzo 2012

il Presidente